

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2302)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1962
(V. Stampato n. 3610)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SEJNI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(BOSCO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 novembre 1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina
concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

**ACCORDO CULTURALE
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

consci della stretta amicizia che lega i loro due popoli e della comunità di tradizioni su cui si basa la vita culturale di essi,

animati dal desiderio di rendere ancora più intense e feconde le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche e tecniche già esistenti fra i due Paesi,

hanno deciso di concludere a tale scopo un Accordo ed hanno nominato come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. E. l'onorevole MARIO MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

S. E. il dottor DIÓGENES TABOADA, *Ministro degli affari esteri e del culto*

i quali dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma hanno convenuto su quanto segue:

Art. 1.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti accorderà ogni facilitazione alla creazione, al funzionamento o allo sviluppo nel proprio territorio di istituzioni culturali dell'altra Parte, autorizzate dai rispettivi Governi, e la cui attività sia diretta all'attuazione dei fini generali del presente Accordo per mezzo di corsi regolari di insegnamento, conferenze, concerti, manifestazioni d'arte, servizi di biblioteca, filmoteca, e permetterà che persone fisiche o giuridiche le sovengano con mezzi finanziari o di altra natura. Il termine « istituzioni culturali » comprende le scuole, le biblioteche, gli istituti ed i centri di cultura, nonchè gli altri enti destinati in genere ai fini del presente Accordo.

Art. 2.

I suoli, gli edifici o parte di edifici di proprietà delle istituzioni culturali di ciascuna delle Alte Parti Contraenti o dello Stato cui le isti-

tuzioni appartengono sono esentati nel territorio dell'altra dalle imposte dirette erariali e locali che colpiscono detti immobili ed i loro redditi, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti agli scopi istituzionali di cui all'articolo 1.

Il trasferimento dei diritti di proprietà degli immobili destinati ad Istituti culturali è esente dalle imposte e tasse imputabili agli istituti stessi.

Le Alte Parti Contraenti favoriranno inoltre reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico e di ogni altro materiale richiesto per la costituzione e il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1, ivi compresi i libri, le riviste, i giornali, le pubblicazioni periodiche, la musica stampata, le riproduzioni artistiche, i dischi e i nastri magnetici nella misura in cui non costituiscano oggetti di lusso. Per i film didattici, di informazione e di documentazione verrà agevolata l'importazione in franchigia con l'obbligo della riesportazione.

Art. 3.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti favorirà presso le Università, gli altri Istituti superiori e gli istituti di istruzione media siti nel proprio territorio la creazione di insegnamenti ufficiali, lettorali e corsi liberi di lingua, letteratura, storia e arte dell'altro Paese.

Il Governo italiano si impegna a raccomandare che nell'insegnamento relativo alle cattedre di Lingua e Letteratura spagnola esistenti in Italia sia dato trattamento speciale alla letteratura argentina e alle relative particolarità linguistiche.

Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a favorire lo sviluppo dello studio delle lingue spagnola e italiana nell'istruzione secondaria dei rispettivi Paesi. A tal fine il Governo argentino studierà la possibilità di estendere l'insegnamento della lingua italiana al ciclo basico, in corrispondenza a quanto previsto nell'ordinamento scolastico italiano per l'insegnamento della lingua spagnola nelle scuole secondarie.

Art. 4.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad esaminare, in vista della sua regolamentazione, di comune accordo, e nello spirito delle rispettive legislazioni, il riconoscimento reciproco dei titoli di studio secondari di ogni ordine e grado previsti dai rispettivi ordinamenti scolastici, come già viene praticato per i diplomi di baccellierato argentino e quelli equipollenti italiani; e ciò anche ai fini del proseguimento degli studi in ciascuno dei due Paesi e dell'ammissione alle Università e agli altri Istituti di istruzione superiore. Si impegnano inoltre a riconoscere i certificati di studi parziali svoltisi in uno dei due Paesi, ai fini del loro proseguimento nell'altro.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna a promuovere, in armonia con la propria legislazione, il riconoscimento dei titoli conse-

guiti al compimento di studi regolari presso Università ed Istituti superiori dell'altro Paese.

Le Alte Parti Contraenti si adopereranno inoltre affinché le Università di ciascuno dei due Paesi riconoscano gli studi parziali compiuti nell'altro Paese, ed i relativi esami, ai fini del loro proseguimento.

Art. 5.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a riconoscere a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati dagli Enti scolastici legalmente riconosciuti da una delle Parti stesse e funzionanti nel territorio dell'altra, semprechè i programmi e i piani di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese dove si richiede il riconoscimento.

Art. 6.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna ad agevolare, nell'ambito della propria legislazione, l'istituzione e il funzionamento di corsi speciali resi necessari da esigenze migratorie e di altro genere.

Art. 7.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna a favorire i contatti diretti fra le Università e gli altri organismi di cultura umanistica, scientifica e artistica dei due Paesi, mediante:

- a) scambi di professori, di conferenzieri, di studiosi e di studenti;
- b) scambi di borsisti;
- c) scambi di pubblicazioni ufficiali e provenienti da università, accademie, biblioteche, società scientifiche e istituzioni culturali in genere.

Sarà inoltre favorita la costituzione e lo sviluppo di istituzioni e fondazioni che abbiano per fine la creazione e l'amministrazione di borse di studio e di specializzazione destinati a cittadini italiani e argentini.

Art. 8.

Le Alte Parti Contraenti favoriranno la miglior conoscenza delle rispettive culture per mezzo:

- a) della diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzione, nonchè di dischi, nastri sonori e microfilm a carattere culturale, artistico, scientifico e tecnico;
- b) di mostre del libro;
- c) di mostre d'arte, d'arte applicata e di artigianato;
- d) di esposizioni scientifiche e tecniche;

e) di manifestazioni teatrali e musicali;

f) di trasmissioni radiofoniche e televisive, sempre nel campo della cultura, dell'arte, della scienza, della tecnica;

g) di scambi di film didattici, di informazione e di documentazione, nonché di organizzazione periodica di « settimane del film » e di prime visioni di film destinati alla divulgazione dei risultati conseguiti dall'arte cinematografica dei due Paesi. Sarà particolarmente incoraggiata la collaborazione cinematografica italo-argentina.

Agli scopi delle manifestazioni di cui sopra, le Alte Parti Contraenti si concederanno reciprocamente ogni possibile facilitazione.

Art. 9.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti incoraggerà l'organizzazione di manifestazioni ed incontri fra sportivi italiani e argentini e la partecipazione degli stessi a corsi, manifestazioni ed incontri a carattere internazionale che si svolgano nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo nonché della formulazione di ogni proposta destinata ad adeguarlo all'ulteriore sviluppo delle relazioni culturali dei due Paesi, sarà costituita una Commissione Mista italo-argentina, composta di due sezioni, con sede rispettivamente a Roma e Buenos Aires, e presieduta da un italiano e da un argentino.

La Commissione si riunirà almeno una volta l'anno e potrà essere assistita da esperti a titolo di consultori tecnici.

Uno dei primi compiti della Commissione Mista sarà quello di studiare le questioni connesse con l'articolo 4 del presente Accordo in vista della loro sollecita applicazione.

Art. 11.

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che sia denunciato da una delle Alte Parti Contraenti.

In tal caso, l'Accordo cesserà di avere vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.

Art. 12.

Il presente Accordo sarà ratificato nel più breve tempo possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Roma.

In fede di che i Plenipotenziari sopra nominati firmano il presente Accordo in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua spa-

gnola, ugualmente validi, nella città di Buenos Aires, Capitale della Repubblica Argentina, addì dodici del mese di aprile millenovecentosessantuno.

Per il Governo italiano

MARIO MARTINELLI

Ministro del commercio con l'estero

Per il Governo argentino

DIÓGENES TABOADA

Ministro degli affari esteri e culto